



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **21 LUG. 2016**

Deliberazione N. **474**

L'anno il giorno del mese di **21 LUG. 2016**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1. **DI MATTEO**
2. **LOLLI**
3. **GEROSOLIMO**
4.
5.

6. **PAOLUCCI**
7. **PEPE**
8. **SCLOCCO**
9.
10.

Svolge le funzioni di Segretario **Carlo Massacesi**

OGGETTO

Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- **gli artt. 117 e 118 della Costituzione** che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- **il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76** recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003 n. 53";
- **il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77** recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale contenuta nel Capo III;
- **la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622**, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo

si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- il **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 2 aprile 2007, n. 40**, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-*quinquies*, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;
- il **Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139**, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- il **Decreto Interministeriale MPI-MLPS del 29 novembre 2007**, ad oggetto "Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1 comma 624 della Legge 27-12-2006, nr. 296";
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81**, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9**, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87**, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il **Decreto Interministeriale 15 giugno 2010**, con il quale è stato recepimento l'**Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010** riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;
- la **Direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28 luglio 2010, n. 65**, contenente le Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- il **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, n. 4/2011** di adozione delle Linee-guida di cui all'Allegato A, e relative Tabelle 1, 2 e 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 novembre 2011**, con il quale è stato recepito l'**Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011**, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'**Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011**, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- il **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012**, con il quale è stato recepito l'**Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012**, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante;
- l'**Accordo del 20 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni** concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23

aprile 2008;

- il **D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13**: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28-06-2012, n. 92;
- la **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004**, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- la **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008** relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente - European qualification Framework (EQF);
- la **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009** sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale - European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET);

CONSIDERATO

- che con il citato **Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010** recepito con **Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 2010**, si è, tra l'altro, concordato che l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di istruzione di cui all'art. 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III;
- che tra i ripetuti livelli essenziali sono ricompresi quelli relativi ai livelli essenziali dei percorsi e che il citato **Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010** ha stabilito che per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d) dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 226/2005, nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b) del medesimo art. 18, comma 1, per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al medesimo Accordo;
- che con il citato **Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011** recepito con **Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 novembre 2011**, si è concordato che:
 1. la messa a regime del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, riguarda, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo;
 2. ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi professionali conseguiti all'esito dei percorsi, è istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale che comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'allegato [1];
 3. fermi restando gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'allegato 3 dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, si assumono le figure descritte negli allegati [2] e [3], che, nel loro insieme, costituiscono il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
 4. fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai saperi e alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche sono definiti in allegato [4];
 5. in base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 226/2005 e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,



n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», sono adottati:

- a) i modelli e relative note di compilazione di attestato di qualifica professionale [allegato 5] e di diploma professionale [allegato 6], per il riconoscimento, tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione, delle qualifiche e dei diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle Regioni e dalle P.A.;
- b) il modello e relative note di compilazione per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale [allegato 7].

RICHIAMATA

- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 363 in data 20 luglio 2009**, ad oggetto "Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare", modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 in data 31 marzo 2015;
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 in data 13 settembre 2010**, con la quale è stato, tra l'altro, recepito il ripetuto **Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010**;
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 in data 18 aprile 2011** con la quale è stato, tra l'altro, deliberato, di adottare la tipologia dell'offerta sussidiaria integrativa, da parte degli Istituti professionali statali della Regione Abruzzo, quale modalità di prima attuazione delle Linee-guida di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010;
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 10 dicembre 2012**, con la quale sono stati recepiti i ripetuti **Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011**, **Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011** e **Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012**;
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 251 in data 7 aprile 2014** con la quale sono state approvate le Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo;
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 in data 19 aprile 2016** ad oggetto "Piano Territoriale Triennale 2016-2018 degli interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente";
- la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 in data 28 aprile 2016** recante Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro;

RITENUTO

di definire le modalità di determinazione dei profili regionali collegati alle figure del repertorio nazionale secondo il "Procedimento per la definizione dei profili regionali nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale", descritta nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DOPO

puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Istruzione e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che s'intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

- **DI DEFINIRE** le modalità di determinazione dei profili regionali collegati alle figure del repertorio nazionale secondo il "Procedimento per la definizione dei profili regionali nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale", descritta nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- **DI DISPORRE** che pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell'Allegato "A", nel B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.



DIPARTIMENTO:

SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

SERVIZIO: Istruzione – DPG010

UFFICIO: Politiche di contenimento della dispersione scolastica – U2

L'Estensore

Dott. Carlo Amoruso

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Luciana Febo

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoruso

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Tommaso Di Rino

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Marinella Scocco

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Massaccesi

(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

- 8 AGO. 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

M. Santalucia Amillo

(firma)

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **474** del **21 LUG. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)

M. Antonella Amle

ALLEGATO "A"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(D.Lgs. n. 226/2005 – Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012)

**Procedimento per la definizione dei profili regionali nell'ambito del
Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale**



PREMESSE

L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" ha definito - nell'allegato n. 1 - i "Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale".

L'Accordo del 27 luglio 2011 istituisce il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, dove, in continuità con le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali descritti negli allegati da 1 a 5 all'Accordo del 29/4/2010 e ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi professionali, sono definite le figure di riferimento per i titoli conseguibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il medesimo Accordo prevede che le figure di differente livello previste nel repertorio nazionale siano articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

Il presente documento istituisce un apposito procedimento per la definizione dei profili regionali, finalizzata a documentare l'aderenza del profilo proposto alla domanda formativa del tessuto produttivo del territorio.

Sulle figure e gli standard previsti dal Repertorio nazionale, l'Allegato 1 all'Accordo del 27 luglio 2011 prevede quanto segue:

- a. la figura nazionale di riferimento è uno standard minimo formativo assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali; specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- b. gli indirizzi nazionali descritti per alcune figure costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione;
- c. figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in profili;
- d. i profili regionali rappresentano una declinazione dello standard nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro.

Dall'impianto descritto discende che le competenze tecnico- professionali e le competenze di base che, in ragione di specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale, si devono intendere sempre come aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale e pertanto ogni eventuale declinazione regionale delle figure nazionali non potrà dar luogo a profili con competenze limitate a una particolare attività lavorativa già compresa negli standard della figura nazionale.

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI REGIONALI

1. INIZIATIVA

Eventuali articolazioni delle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale in profili regionali, intervengono con uno specifico provvedimento emanato dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università a conclusione di un procedimento che si articola nelle seguenti fasi:

1. Proposta
2. Istruttoria
3. Approvazione

1. PROPOSTA

La proposta di profilo regionale, può essere presentata:

- da una o più Organizzazioni sindacali, datoriali, professionali e altri soggetti facenti parte della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 in data 28 aprile 2016;
- da uno o più Organismi di formazione accreditati per la macrotipologia formativa "*obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione professionale*" ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 363/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- da uno o più Istituti Professionali con esperienza nell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico regionale sottoscritto il 12 maggio 2011.

La proposta di profilo regionale può altresì essere formulata d'ufficio dal Servizio regionale competente, sulla base di proprie analisi e valutazioni, per qualifiche rispetto alle quali la Regione intenda esercitare un intervento di regolazione e promozione tenendo conto di particolari fabbisogni emergenti a livello territoriale.

La proposta di profilo regionale – redatta sul format riportato in calce alle presenti Linee Guida – deve individuare competenze, declinate in abilità-conoscenze, aggiuntive rispetto a quelle assunte per la figura/indirizzo del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale.

Ciascuna proposta di profilo deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi interessati, attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi, richieste dal mercato del lavoro.

Ogni proposta di profilo regionale presentata dagli Organismi di Formazione o da Istituti Professionali come sopra specificati, deve essere accompagnata da lettere di sostegno espresse da associazioni di categoria del comparto e da imprese interessate che richiedono l'attivazione del profilo.

Inoltre ogni proposta di profilo deve essere accompagnata da:

- a. una analisi del tessuto economico del territorio, finalizzata ad illustrare l'aderenza del profilo proposto al/ai fabbisogno/i del territorio;



b. una esposizione dei dati occupazionali del settore specifico dove dovrebbe trovare inserimento il profilo proposto.

Il soggetto proponente invia la proposta al Servizio Regionale competente utilizzando il modulo denominato *FORMAT DESCRITTIVO*, accluso al presente documento.

L'invio deve avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istruzione@pec.regione.abruzzo.it oppure tramite posta raccomandata a/r al seguente indirizzo: Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Istruzione – Via Raffaello, 137 65124 Pescara.

2. ISTRUTTORIA

La proposta di profilo, accompagnata dai relativi documenti, viene valutata da un apposito nucleo nominato dal Dirigente del Servizio regionale competente, secondo i criteri esposti di seguito.

➤ Valutazione formale

Una proposta di profilo regionale è formalmente ammissibile se:

1. presentata da uno dei soggetti abilitati in base alle previsioni delle presenti linee guida;
2. è configurabile come declinazione di una delle figure del repertorio nazionale;
3. è redatta in modo corretto sul format riportato in calce alle presenti Linee Guida;
4. individua competenze, declinate in abilità-conoscenze, aggiuntive rispetto a quelle assunte per la figura/indirizzo di riferimento del Repertorio Nazionale.

Per le proposte di profilo presentate dagli Organismi di formazione o da Istituti Professionali di Stato se:

- accompagnate da lettere di sostegno espresse da associazioni di categoria del comparto e da imprese interessate che richiedono l'attivazione del profilo.

➤ Valutazione sostanziale

Le proposte di profilo valutate ammissibili sotto il profilo formale sono esaminate sotto il profilo sostanziale secondo i criteri esposti nella seguente griglia.

Griglia per la valutazione dell'ammissibilità sostanziale della proposta:

Parametro 1	Analisi dei fabbisogni formativi - Motivazioni alla base della proposta e adeguatezza della proposta rispetto al tessuto economico di riferimento e coerenza del profilo proposto alla domanda formativa rilevata nel territorio e/o dalle aziende del contesto territoriale.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 2	Analisi dei fabbisogni occupazionali - congruenza dei dati occupazionali esposti con il profilo proposto.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 3	Qualità della proposta - valore aggiuntivo dei risultati di apprendimento attesi per il profilo proposto in rapporto agli standard di competenza della figura/indirizzo nazionale.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
Parametro 4	Qualificazione del soggetto proponente - presenza di partenariati con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, aziende e sistemi produttivi locali interessati a realizzare il profilo	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti

È valutata ammissibile la proposta di profilo in regola con tutti i requisiti formali e che abbia conseguito un punteggio pari ad almeno 4 punti (sufficiente) in ognuno dei parametri di valutazione di ammissibilità sostanziale.

3. APPROVAZIONE

La proposta di profilo regionale valutata ammissibile sia sotto il profilo formale che sostanziale viene approvata con determinazione dirigenziale del competente Servizio del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione Ricerca e Università.



FORMAT DESCRITTIVO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROFILO REGIONALE NELL'AMBITO DEL REPERTORIO NAZIONALE
DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO PROPONENTE	
Soggetto proponente (ente, azienda, istituto professionale, altro)	Nominativo referente
Indirizzo	e-mail
Codice Organismo (da compilare solo in caso di ente di formazione accreditato)	tel.

La Proposta di profilo regionale, nell'ambito del repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, è il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali dei settori produttivi interessati. Ai fini della valutazione della proposta, il soggetto proponente può utilizzare lo schema sottostante o allegare documenti e analisi effettuate a supporto della richiesta.

Le proposte di profilo presentate dagli Organismi di formazione o da Istituti Professionali di Stato devono essere accompagnate da lettere di sostegno espresse da associazioni di categoria del comparto e da imprese interessate che richiedono l'attivazione del profilo.

<p>Analisi dei fabbisogni</p> <p>Motivazioni alla base della proposta</p> <p>Descrizione delle indagini realizzate a supporto della proposta di profilo, rispetto alla domanda formativa rilevata nel territorio o dalle aziende nel contesto economico del territorio</p>	
<p>Analisi dei dati occupazionali in rapporto alla figura professionale</p>	
<p>Qualità</p> <p>Specificare il valore aggiuntivo dei risultati di apprendimento attesi per il profilo proposto in rapporto agli standard di competenza della figura/indirizzo nazionale</p>	
<p>Qualificazione del soggetto proponente</p> <p>Presenza di partenariati con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, aziende e sistemi produttivi locali interessati a realizzare il profilo</p>	

PROPOSTA



AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Denominazione della figura professionale	...
Indirizzo della figura in cui si inserisce il profilo	...
Denominazione del profilo proposto	...
Descrizione sintetica del profilo	...
Processo di lavoro caratterizzante il profilo	A. B. C.

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITÀ	COMPETENZE
A ... Attività - ... - ... - ...	1. ...
	2. ...
	3. ...

COMPETENZA N. 1	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ... - ... - ...	- ... - ... - ...

COMPETENZA N. 2	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ... - ... - ...	- ... - ... - ...

COMPETENZA N. 3	
ABILITÀ	CONOSCENZE
- ... - ... - ...	- ... - ... - ...